



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

PEC

Roma, 27/4/2022

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI
STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AI SIGG.RI SEGRETARI COMUNALI

- LORO SEDI -

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

- LORO SEDI -

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI
- ROMA -

CIRCOLARE N. 16/2022

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022.
Adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario.

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 12 giugno 2022, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali -, con circolare n. 38/2022 del 27 aprile 2022, ha richiamato vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

* * *

A) Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

I comuni interessati vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato il **termine perentorio di martedì 3 maggio 2022** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

B) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente, per i referendum, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, e per le elezioni comunali, nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022**. Tale ultimo termine (23 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Nei casi di concomitante svolgimento con i referendum di consultazioni elettorali amministrative, si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

C) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni amministrative

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni amministrative, gli uffici dei comuni interessati alle relative consultazioni dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 13 e sabato 14 maggio 2022**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 13 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 14 maggio), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio**, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine".

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali" consultabile sul sito internet di questa Prefettura.

E) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità di depositare a mano il contrassegno di lista su supporto digitale nonché la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i sindaci e i segretari comunali degli enti interessati alle consultazioni vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

F) Presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali da parte di partiti o gruppi politici presenti al Senato, alla Camera o al Parlamento europeo

Per le elezioni comunali, ai fini degli adempimenti concernenti la possibilità di presentazione di liste e candidati in nome e per conto e con la denominazione e il simbolo di partiti o gruppi politici ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o che sono costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

sola delle due Camere o che sono costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali - come da rispettive comunicazioni del 6 aprile scorso del Segretario Generale del Senato e del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera - o che hanno avuto eletto un proprio rappresentante nel Parlamento europeo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

- LEGA NORD
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- NOI CON L'ITALIA-UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- ITALIA EUROPA INSIEME
- SVP-PATT
- +EUROPA CON EMMA BONINO-CENTRO DEMOCRATICO
- CIVICA POPOLARE LORENZIN
- PARTITO DEMOCRATICO

liste:

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA NORD
- LIBERI E UGUALI
- MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
- MOVIMENTO 5 STELLE
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- SVP-PATT
- TRADITION ET PROGRÈS FAVRE LANIÈCE
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI-USEI

B) gruppi parlamentari costituiti al Senato:

- MOVIMENTO 5 STELLE
- LEGA-SALVINI PREMIER-PARTITO SARDO D'AZIONE
- FORZA ITALIA-BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC
- PARTITO DEMOCRATICO
- FRATELLI D'ITALIA
- ITALIA VIVA - P.S.I.
- PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, UV)
- GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
 - ITALIA AL CENTRO [IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (NOI CAMPANI)]
 - LIBERI E UGUALI-ECOSOLIDALI



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

- ITALEXIT PER L'ITALIA-PARTITO VALORE UMANO
- +EUROPA – AZIONE
- PARTITO COMUNISTA
- ITALIA DEI VALORI
- MAIE
- POTERE AL POPOLO

CAMERA DEI DEPUTATI

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:
coalizione composta da:

- LEGA NORD
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- NOI CON L'ITALIA-UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- ITALIA EUROPA INSIEME
- SVP-PATT
- +EUROPA CON EMMA BONINO-CENTRO DEMOCRATICO
- CIVICA POPOLARE LORENZIN
- PARTITO DEMOCRATICO

liste:

- ASSOCIAZIONE "+EUROPA"
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA NORD
- LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LIBERI E UGUALI
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
- MOVIMENTO 5 STELLE
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- SVP-PATT
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI

B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

- FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE
- FRATELLI D'ITALIA
- LEGA – SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO
- LIBERI E UGUALI
- ITALIA VIVA
- CORAGGIO ITALIA
- GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:



Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

- NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
- CENTRO DEMOCRATICO
- MAIE-PSI-FACCIAMOECO
- AZIONE - +EUROPA-RADICALI ITALIANI
- ALTERNATIVA
- MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA
- EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI

PARLAMENTO EUROPEO

Come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2019, a seguito dell'elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:

- LEGA SALVINI PREMIER
- PARTITO DEMOCRATICO (PD)
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
- FRATELLI D'ITALIA

G) Nomina dei presidenti di seggio

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 13 maggio 2022**, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il medesimo Presidente, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 23 maggio 2022**, deve trasmettere ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

H) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 18 maggio 2022**, agli elettori residenti all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione delle consultazioni in contemporaneo svolgimento nel comune e del giorno e degli orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con precedenti circolari prefettizie n. 10 del 12 aprile e n. 11 (punto 3) del 14 aprile scorso.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

In particolare, per dare notizia, oltre che del voto per i referendum, anche delle consultazioni amministrative (comunali, con relativo turno di ballottaggio) in contemporaneo svolgimento in alcuni Comuni, sono stati predisposti tre modelli di cartolina-avviso per tre distinte categorie di elettori all'estero: la cartolina-avviso di colore verde (modello n. 6/REF) per gli elettori che hanno espresso l'opzione per rientrare a votare in Italia per i referendum; la cartolina-avviso di colore rosso (modello n. 6-bis/REF) per gli elettori nei cui Stati di residenza non è ammesso il voto per corrispondenza per i referendum; la cartolina-avviso di colore azzurro (modello n. 6-ter/REF) per gli elettori i quali, pur votando all'estero per corrispondenza per i referendum, devono essere informati dello svolgimento di concomitanti consultazioni amministrative.

D) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie e delle eventuali altre consultazioni in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti ed in particolare a coloro che alla data del 12 giugno 2022 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l'altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinominale e del collegio uninominale, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell'elettore).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate a questa Prefettura al seguente indirizzo: elettorale.prefrm@pec.interno.it.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

J) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 10 a sabato 11 giugno 2022), dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 12 giugno 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23.

Si sensibilizzano i Comuni affinché, nei periodi indicati, adottino opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Gli stessi Comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa il giorno e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procederà al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

K) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, come modificati dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi **da giovedì 9 a sabato 11 giugno 2022**, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, si ribadisce che una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

* * *

Ciò posto si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente nota, assicurando ogni utile collaborazione alle Corti d'Appello ai fini delle nomine dei presidenti degli uffici di sezione di cui alla lettera G).

Si invitano, altresì, i Sigg.ri Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale, a sensibilizzare opportunamente le aziende sanitarie locali ai fini degli adempimenti di cui alle lettere B) e K) concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Moscarella)